



Città di Samarate

Provincia di Varese



REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

(art. 24 D.Lgs. 175/2016)



AREA RISORSE, LOGISTICA E PARTECIPAZIONI COMUNALI
Ufficio Partecipazioni comunali

Introduzione

L'art. 24 del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 prevede che le Pubbliche Amministrazioni effettuino una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute al fine di verificare la permanenza dei presupposti di norma, modificati anche dal richiamato decreto legislativo, per poter conservare la partecipazione:

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Di seguito sono riportate, per ciascuna partecipazione societaria detenuta dal Comune di Samarate gli elementi e requisiti per la conferma della partecipazione medesima.

Per le società alle quali sono affidati servizi strumentali all'Ente, sono riepilogati gli affidamenti e le condizioni richiamate dall'art. 192 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50:

Art. 192 Regime speciale degli affidamenti in house

1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162


Società Partecipate Direttamente

Denominazione	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Percentuale di partecipazione
AZIENDA SERVIZI COMUNALI (A.S.C.) Srl in liquidazione	02086940125	Euro 36.752,00	100%
ACCAM Spa	00234060127	Euro 909.273,00	3,78%
TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE Spa	80006990123	Euro 5.042,40	4,202%
ALFA srl	03481930125	Euro 593,68	1,4842%

Società Partecipate Indirettamente

Denominazione	Codice fiscale	Società tramite	Percentuale di partecipazione società Tramite	Percentuale di partecipazione Indiretta
Prealpi Servizi srl	02945490122	Tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore Spa	8,657%	0,3638%

Il quadro delle partecipate del comune di Samarate



Partecipazione diretta:

controllata —
partecipata —

Partecipazione indiretta —

**Revisione Straordinaria
delle Partecipazioni Pubbliche**
(art. 24 D.Lgs. 175/2016)

SCHEDA ANALISI

AZIENDA SERVIZI COMUNALI SRL in liquidazione



Anagrafica:

Ragione Sociale	AZIENDA SERVIZI COMUNALI Srl
Partita IVA	02086940125
Codice Fiscale	02086940125
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Data inizio società	24/2/2006
Data fine società	La società è stata posta in liquidazione in data 14/12/2014.
Finalità della società: (in sintesi)	<p>- Gestione del servizio idrico integrato e dei servizi cimiteriali ***</p> <p>Si riporta l'art. 2 dello statuto societario.</p> <p>(art.. 2 Statuto)</p> <p>2.1 La Società ha per oggetto la gestione a favore dei Comuni o Enti pubblici soci dei seguenti servizi e/o attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private, alle Aziende Sanitarie Locali e a Case di cura attraverso la proprietà, l'affitto, la gestione e altre forme di magazzino; - l'erogazione di ogni prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio e all'ingrosso nel settore farmaceutico e parafarmaceutico; - l'informazione e l'educazione sanitaria, l'aggiornamento professionale, la ricerca anche mediante forme dirette di gestione; - la gestione dei servizi cimiteriali; - la gestione dei servizi riconducibili al ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione). <p>2.2 La società dovrà predisporre un piano industriale per i servizi e le attività da conferire, che verrà sottoposto al Consiglio Comunale per l'approvazione e per gli opportuni indirizzi.</p> <p>2.3 Le attività e i servizi di cui ai commi precedenti potranno essere svolti sia direttamente che indirettamente e potranno estendersi dalla fase di studio fino a quella di progettazione, direzione lavori ed esecuzione di opere e/o impianti, nonché alla relativa gestione.</p> <p>2.4 La società potrà inoltre assumere partecipazioni in società aventi scopo analogo od affine al proprio.</p> <p>2.5 La società, in via non prevalente, ma strumentale all'esercizio delle attività di cui sopra, e nel rispetto dei limiti ed obblighi imposti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio e nei limiti delle indicazioni dell'assemblea ai sensi dell'art. 29.2 potrà compiere tutte le operazioni amministrative, commerciali, tecniche, mobiliari ed immobiliari, che a giudizio dell'organo amministrativo siano ritenute necessarie ed opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per concedere ipoteche, fideiussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale.</p> <p>2.6 Essa potrà inoltre esercitare qualsiasi attività commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, nel rispetto dei divieti e dei principi delle disposizioni in merito alla raccolta di pubblico risparmio, ritenuta utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale ed assumere, e dimettere, direttamente e indirettamente interessenze e partecipazioni in</p>

	<p>altre società aventi scopo analogo o connesso al proprio e potrà inoltre assumere e dimettere le interessenze ritenute convenienti per il conseguimento dello scopo sociale.</p> <p>2.7 Per la compiuta realizzazione di quanto previsto dal presente articolo ed in relazione all'art. 1, la Società potrà:</p> <p>a) svolgere tutte le attività strumentali e/o funzionali e/o connesse all'oggetto sociale ed ai suoi compiti istituzionali, ivi inclusi la costruzione di immobili e la gestione degli stessi, nonché l'acquisto di macchine, attrezzature ed ogni altro bene strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico;</p> <p>b) procedere alla progettazione, alla costruzione alla gestione di opere e di impianti, anche a tecnologia complessa, utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicati;</p> <p>c) svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo;</p> <p>d) svolgere le attività relative alla ricerca, al controllo, alla sperimentazione e alla realizzazione di impianti in ordine al miglior uso delle risorse energetiche.</p> <p>2.8 Le succitate attività potranno essere rese solo a favore degli Enti pubblici soci.</p>
--	---

SEDE LEGALE: Via Macchi 21017 SAMARATE VA	Tel. 0331 721039 Fax 0331 721598	Email: info@ascamarate.it PEC: ufficio@pec.ascamarate.it
Sito internet	www.ascamarate.it	

DATI PARTECIPAZIONE:

Percentuale di partecipazione	100 %
Altri partecipanti	Non vi sono altri partecipanti
Tipo di partecipazione	Diretta e controllata
Rappresentanti del Comune nella società	La società è Amministrata da un liquidatore nominato dal Sindaco ó Socio.

ATTIVITA' CONCRETAMENTE SVOLTE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Ai sensi del contratto di servizi stipulato in data 23/1/2012 (rep. 1112) e relativo al periodo 1/1/2012 ó 31/12/2017, la partecipata ASC srl provvedeva a garantire i servizi:

- Gestione farmacie comunali;
- Servizio Idrico Integrato;
- Servizi Cimiteriali.

L'affidamento dei servizi è avvenuto nel rispetto del principio *dell'in house providing*; il relativo statuto societario, infatti, recepisce le condizioni fissate ai fini della sussistenza delle condizioni *dell'in house providing*.

In seguito alla messa in liquidazione della società (avvenuta in data 14/12/2014) sulla base della deliberazione del Consiglio Comunale n. 49/2013, la società ó alla data del 31/12/2015 ó provvedeva alla gestione unicamente dei servizi cimiteriali e del servizio idrico integrato. A decorrere dal 1/7/2017, nelle more del trasferimento al nuovo gestore ALFA srl, ASC provvede unicamente alla gestione del servizio idrico integrato (i servizi cimiteriali sono stati internalizzati).

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

Risultato d'esercizio		Fatturato	
	Importo in Euro		Importo in Euro
Anno 2015	30.196,00	Anno 2015	1.484.400,00
Anno 2014	1.518,00	Anno 2014	2.177.151,00
Anno 2013	245,00	Anno 2013	3.021.328,00
Anno 2012	16.298,00	Fatturato medio	2.227.626,33
Anno 2011	487,00		

Reddito operativo		Patrimonio netto	
	Importo in Euro		Importo in Euro
Anno 2015	75.653,00	Anno 2015	85.946,00
Anno 2014	55.652,00	Anno 2014	55.300,00
Anno 2013	62.772,00	Anno 2013	55.300,00

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL 31/12/2015

Numero medio dipendenti		Numero amministratori		Numero componenti organi di controllo	
11		1		1	
Costo del personale		Compensi amministratori		Compensi organo di controllo	
Euro	429.079,00	Euro	23.391,00	Euro	5.000,00

Gli Amministratori ed il Revisore sono stati nominati dall'Ente

L'Organico aziendale, ripartito per categoria, è il seguente:

categoria	n.
Dirigenti	0
Quadri	1
Impiegati	4
Operai	6
Totale	11

CONTENUTO DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE EX ART. 1, CO. 611 L. 190/2014

Criterio di razionalizzazione adottato	Le scelte operate dal Consiglio Comunale in merito alla partecipata ASC srl rappresentano una vera e propria forma di razionalizzazione attuata ai sensi della Legge 190/2014 , art. 1, comma 611. Il Socio (Comune di Samarate) ha demandato al liquidatore ó l'attivazione
---	---

	delle forme ritenute più opportune allo scopo di ridurre i costi di funzionamento, nel rispetto del principio di buon andamento dell'Amministrazione evidenziando comunque che la società è tenuta all'acquisto di beni e servizi secondo la normativa vigente ed il codice degli appalti.
Iniziative assunte e risultati conseguite	La Società ha comunicato (nota prot. 6034 del 21/3/2016), di aver rispettato le prescrizioni citate ed a tale dimostrazione ha evidenziato l'andamento dei costi sostenuti negli anni in continua riduzione.

RAZIONALIZZAZIONE EX ART. 20 E 24 TUSPP D.LGS. 175/2016

PRINCIPIO DI NECESSITA' (art. 4, commi 1-2-3) d.Lgs. 175/2016)

Art. 4 Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche.

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, e' fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.
7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.
8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.
E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto e' trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.
I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive

competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

La partecipazione:

	Verifica	Commenti
È riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, co. 1,2,3,6,7,8,9-bis	Si	Persegue le finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1) , svolgendo le funzioni di cui all'art. 13 de. D.Lgs.267/2000 Art. 4, comma 2, lett. A Produzione di un servizio di interesse generale

Note:

La società provvede alla gestione del servizio idrico integrato nelle more del trasferimento al nuovo gestore individuato dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale ai sensi della L. R. 26/2003, nonché alla gestione dei servizi cimiteriali, servizio indispensabile per l'Ente.

VERIFICA CONVENIENZA (art. 5, commi 1-2) d.Lgs. 175/2016)

Art. 5 Oneri di motivazione analitica.

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

La partecipazione:

	Verifica	Commenti
Soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, co 1 e 2	Si	Persegue le finalità istituzionali dell'Ente; La gestione del servizio idrico avviene sulla base delle tariffe in essere deliberate sulla base delle disposizioni del CIPE. I costi discendono da una gestione in house; l'acquisto di beni e servizi avviene tramite gare pubbliche e o ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Il contratto di servizi prevede il riconoscimento di

		contribuito a favore della società nei casi in cui ó il bilancio sezionale del servizio idrico ó preveda uno sbilancio in capo alla società. La società non riceve aiuti di stato.
--	--	---

VERIFICA CONDIZIONI PER LA CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE (art. 20, comma 2) d.Lgs. 175/2016)

Art. 20 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

La partecipazione rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 e precisamente:

partecipazione che non rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20 comma 2, lettera a)	No
Società priva di dipendenti o con un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b)	No
Attività analoghe o simili a quelle di altra partecipata o ente strumentale (art. 20, comma 2, lett. c)	Si
Fatturato medio triennio precedente fino ad un milione (art. 20, comma 2, lett. d ed art.26, co 12- <i>quinquies</i>)	No
Produzione di servizi non di interesse generale con risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. e)	No
Necessità contenimento costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art. 20, comma 2, lett. g)	Si

Note:

Le attività della società necessitano di aggregazione al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui all'art. 48 della Legge 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse generale) e dagli art. 147 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale)

DECISIONI ASSUNTE IN TERMINI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

1	Alienazione	
2	Fusione	
3	Liquidazione	X
4	Mantenimento	

Note:

La liquidazione verrà completata anche con il trasferimento del ramo d'azienda o servizio idrico integrato o al nuovo gestore Alfa srl., affidatario del servizio per la Provincia di Varese.

TEMPISTICA E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE (nel caso di 1,2,3)

Le fasi connesse alla liquidazione, sono legate al trasferimento del servizio idrico integrato al nuovo gestore ALFA srl, società partecipata dall'Ente per la gestione del servizio nell'Ambito Territoriale delle Provincia di Varese.

Alla data odierna parte del personale dedicato al servizio è già stato trasferito al nuovo gestore. Le attività dovrebbero concludersi entro la fine dell'esercizio.

I servizi cimiteriali sono stati internalizzati.


In seguito al trasferimento del servizio, verranno ultimate le attività di liquidazione.

Dalla liquidazione della società sono previsti risparmi di spesa per l'Ente, fra cui:

- a) la riduzione del contributo in c/esercizio erogato alla società - previsto dal contratto di servizi - determinato sulla base dei costi e dei ricavi del servizio idrico integrato. I maggiori costi del servizio, infatti, saranno recuperati dai proventi tariffari. L'importo relativo all'anno 2015 è stato pari ad Euro 276,000,00 ;
- b) riduzione dei costi di amministrazione (liquidatore, sindaci ecc.) stimati in Euro 29.000,00;
- c) riduzione generale dei costi, derivanti da una gestione aggregata del servizio;
- d) assegnazione all'Ente delle somme risultanti al termine della liquidazione o dei relativi beni non alienati.

OBIETTIVI SPECIFICI, ANNUALI E PLURIENNALI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMPRESO IL PERSONALE EX ART. 19, COMMA 5

Nelle more del trasferimento del servizio al nuovo gestore si ritiene che debbano essere contenuti al minimo i costi per l'assetto dei servizi e non debbano essere intraprese attività se non strettamente necessarie a garantire il regolare svolgimento dei servizi

ACCAM SPA**ACCAM SPA****Anagrafica:**

Ragione Sociale	ACCAM Spa
Partita IVA	00234060127
Codice Fiscale	00234060127
Forma giuridica	Società per Azioni
Data inizio società	23/12/2003
Data fine società	31/7/2075
Finalità della società: (in sintesi)	<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta, trasporto, gestione rifiuti - Trattamento, trasformazione, recupero, riciclaggio rifiuti - Approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita energia elettrica e calore; - Interventi di sensibilizzazione della comunità degli utenti sulle tematiche dell'ambiente in generale; - Sostegno ai singoli socie nelle iniziative riguardanti il recupero ecologico di aree ed ambienti nell'ambito dell'attività di sensibilizzazione di cui sopra. <p style="text-align: center;">***</p> <p>Si riporta l'art. 4 dello statuto societario (art. 4 Statuto)</p> <p>4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio sia in via diretta sia attraverso società controllate e/o collegate, attraverso partecipazioni a gruppi di imprese nazionali e non delle attività ed opere connesse ed inerenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raccolta, preferibilmente differenziata, trasporto e gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU) dei rifiuti assimilati agli urbani (RSA), dei rifiuti urbani pericolosi e di tutti i rifiuti in genere; - Trattamento, trasformazione, recupero e riciclaggio dei rifiuti, con la gestione dei loro sottoprodotti, anche con produzione di energie (elettrica, calore e qualsiasi altro derivato) con la conseguente loro commercializzazione, con particolare attenzione all'ottimizzazione dei costi al fine di ridurre al minimo le tariffe praticate, particolarmente nei confronti dei soci; - Approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore, compresa la costruzione, acquisizione e la gestione dei relativi impianti, sia collegate al trattamento dei rifiuti che in via autonoma; - Studio e programmazione (per conto proprio), costruzione e gestione degli impianti di smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti di ogni genere, urbani e/o industriali; - Progettazione (per conto proprio), installazione, gestione di reti tecnologiche di controllo e cablaggio del territorio nei campi di interesse o affini alle attività aziendali; - Servizi telematici ed informatici con le conseguenti applicazioni nei campi di interesse o affini alle attività aziendali; - Gestione di altri servizi ambientali di pubblica utilità o di interesse pubblico;

	<p>- Quale attività complementare, la fornitura di assistenza tecnica e amministrativa nei settori ove viene svolta l'attività';</p> <p>- Sviluppo di interventi ed iniziative per una miglior sensibilizzazione della comunità degli utenti sulle tematiche delle attività svolte dalla società, sulle tematiche dell'ambiente in generale, con campagne di informazione o promozionali, istituzione di premi o borse di studio e quant'altro necessario al miglioramento dell'approccio dei cittadini all'ambiente che ci circonda;</p> <p>- Sostegno ai singoli soci nelle iniziative riguardanti il recupero ecologico nell'ambito dell'attività' sopra indicata, di aree ed ambienti mediante il risanamento, il ripristino, la ricomposizione del territorio nonché con un eventuale riconoscimento compensativo conseguente all'ubicazione di impianti ed attività collegate che creino particolari disagi alle realtà circostanti.</p> <p>4.2 La Società può inoltre svolgere qualsiasi attività, comunque, connessa, complementare, ausiliare, strumentale, accessoria o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio (per conto proprio), d'assistenza tecnica e di coordinamento e di costruzione degli impianti necessari da chiunque commissionate.</p> <p>4.3 La Società può realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente e, ai sensi di legge, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma e senza limiti territoriali.</p> <p>4.4 Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra indicati ed utilizzarli in proprio o con l'intervento di terzi.</p> <p>4.5 Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni industriali, tecniche, commerciali, mobiliari ed immobiliari inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e/o personali comunque ad esso connesse e ritenute utili, il tutto in via occasionale e nei limiti della vigente normativa.</p> <p>4.6 La società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti appositamente abilitati, essendo in particolare espressamente escluse le attività di raccolta di risparmio tra il pubblico, che saranno ritenute necessarie od utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale o strumentale ad esso.</p> <p>4.7 La società potrà, inoltre assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo ed affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento mobiliare e nell'ambito dei limiti e degli obblighi imposti dalla legge.</p> <p>4.8 In particolare per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può procedere alla realizzazione, all'acquisizione, alla cessione ed altro sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende, con esclusione della possibilità di collocamento mobiliare; per il conseguimento dell'oggetto sociale può inoltre, procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>4.9 Le fidejussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse dalla società solo a favore di società o soggetti controllati o dei quali sia in corso di acquisizione il controllo, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.</p>
--	---

Codice ATECO	E.38.21.09
--------------	------------

SEDE LEGALE: Via Strada per Arconate 121 21052 BUSTO ARSIZIO VA	Tel. 0331 351560 Fax 0331 351780	Email: accam@accam.it ; PEC: amministrazione@pec.accam.it
Sito internet	www.accam.it	

DATI PARTECIPAZIONE:

Percentuale di partecipazione	3,78 %																												
Altri partecipanti	<p>È una società multipartecipata alla quale partecipano i seguenti comuni:</p> <table> <tr> <td><u>Arsago Seprio</u></td> <td><u>Magnago</u></td> </tr> <tr> <td><u>Buscate</u></td> <td><u>Marnate</u></td> </tr> <tr> <td><u>Busto Arsizio</u></td> <td><u>Nerviano</u></td> </tr> <tr> <td><u>Canegrate</u></td> <td><u>Olgiate Olona</u></td> </tr> <tr> <td><u>Cardano Al Campo</u></td> <td><u>Parabiago</u></td> </tr> <tr> <td><u>Castano Primo</u></td> <td><u>Pogliano Milanese</u></td> </tr> <tr> <td><u>Castellanza</u></td> <td><u>Rescaldina</u></td> </tr> <tr> <td><u>Fagnano Olona</u></td> <td><u>Samarate</u></td> </tr> <tr> <td><u>Ferno</u></td> <td><u>San Giorgio Su Legnano</u></td> </tr> <tr> <td><u>Gallarate</u></td> <td><u>San Vittore Olona</u></td> </tr> <tr> <td><u>Golasecca</u></td> <td><u>Somma Lombardo</u></td> </tr> <tr> <td><u>Gorla Maggiore</u></td> <td><u>Vanzaghello</u></td> </tr> <tr> <td><u>Legnano</u></td> <td><u>Vizzola Ticino</u></td> </tr> <tr> <td><u>Lonate Pozzolo</u></td> <td></td> </tr> </table>	<u>Arsago Seprio</u>	<u>Magnago</u>	<u>Buscate</u>	<u>Marnate</u>	<u>Busto Arsizio</u>	<u>Nerviano</u>	<u>Canegrate</u>	<u>Olgiate Olona</u>	<u>Cardano Al Campo</u>	<u>Parabiago</u>	<u>Castano Primo</u>	<u>Pogliano Milanese</u>	<u>Castellanza</u>	<u>Rescaldina</u>	<u>Fagnano Olona</u>	<u>Samarate</u>	<u>Ferno</u>	<u>San Giorgio Su Legnano</u>	<u>Gallarate</u>	<u>San Vittore Olona</u>	<u>Golasecca</u>	<u>Somma Lombardo</u>	<u>Gorla Maggiore</u>	<u>Vanzaghello</u>	<u>Legnano</u>	<u>Vizzola Ticino</u>	<u>Lonate Pozzolo</u>	
<u>Arsago Seprio</u>	<u>Magnago</u>																												
<u>Buscate</u>	<u>Marnate</u>																												
<u>Busto Arsizio</u>	<u>Nerviano</u>																												
<u>Canegrate</u>	<u>Olgiate Olona</u>																												
<u>Cardano Al Campo</u>	<u>Parabiago</u>																												
<u>Castano Primo</u>	<u>Pogliano Milanese</u>																												
<u>Castellanza</u>	<u>Rescaldina</u>																												
<u>Fagnano Olona</u>	<u>Samarate</u>																												
<u>Ferno</u>	<u>San Giorgio Su Legnano</u>																												
<u>Gallarate</u>	<u>San Vittore Olona</u>																												
<u>Golasecca</u>	<u>Somma Lombardo</u>																												
<u>Gorla Maggiore</u>	<u>Vanzaghello</u>																												
<u>Legnano</u>	<u>Vizzola Ticino</u>																												
<u>Lonate Pozzolo</u>																													
Tipo di partecipazione	Diretta																												
Rappresentanti del Comune nella società	Non vi sono rappresentanti del comune all'interno della società																												

ATTIVITÀ CONCRETAMENTE SVOLTE E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Ai sensi del contratto di servizi stipulato in data 5 Maggio 2016 e relativo al periodo 1/1/2016 ó 31/12/2017, la partecipata ACCAM provvede a garantire lo smaltimento

- dei rifiuti urbani non differenziati e assimilati, inclusi i rifiuti dei mercati e gli imballaggi in materiali misti, identificati con il codice CER 20.03.01
- rifiuti ingombranti, identificati con il codice CER 20.03.07
 - frazione organica (FORSU) esitata dalla raccolta differenziata, identificati con il codice CER 20.01.08.

L'affidamento del servizio è avvenuto nel principio *dell'an house providing*. Si segnala, comunque, che l'Assemblea ha avviato un percorso finalizzato alla revisione dell'attuale statuto societario al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, in merito al controllo analogo.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

Risultato d'esercizio		Fatturato	
	Importo in Euro		Importo in Euro
Anno 2015	-21.663.709,00	Anno 2015	16.803.851,00
Anno 2014	-4.277.466,00	Anno 2014	17.268.541,00
Anno 2013	-1.026.051,00	Anno 2013	17.339.144,00
Anno 2012	61.977,00	Fatturato medio	17.137.178,67
Anno 2011	71.966,00		

Reddito operativo		Patrimonio netto	
	Importo in Euro		Importo in Euro
Anno 2015	-3.953.426,00	Anno 2015	3.275.795,00
Anno 2014	-4.105.367,00	Anno 2014	24.939.502,00
Anno 2013	-1.190.986,00	Anno 2013	29.216.972,00

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL 31/12/2015

Numero medio dipendenti		Numero amministratori		Numero componenti organi di controllo	
29		5		3	
Costo del personale		Compensi amministratori		Compensi organo di controllo	
Euro	1.873.481,00	Euro	64.478,00	Euro	39.287,00

Gli Amministratori ed il Revisore non sono stati nominati direttamente dall'Ente

L'Organico aziendale, ripartito per categoria, è il seguente:

<i>categoria</i>	<i>n.</i>
Dirigenti	2
Quadri	2
Impiegati	14
Operai	11
Totale	29

CONTENUTO DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE EX ART. 1, CO. 611 L. 190/2014

Criterio di razionalizzazione adottato	Il Socio (Comune di Samarate) ha demandato al Consiglio di Amministrazione della Società - per il tramite dell'Assemblea ó l'attivazione delle forme ritenute più opportune allo scopo di ridurre i costi di funzionamento, nel rispetto del principio di buon andamento dell'Amministrazione evidenziando comunque che la società è tenuta all'acquisto di beni e servizi secondo la normativa vigente ed il codice degli appalti.
Iniziative assunte e risultati conseguite	La Società ha comunicato (nota prot. 7022 del 1/4/2016), di aver rispettato le prescrizioni citate ed a tale dimostrazione ha indicato le attività

	realizzate segnalando altresì la riduzione dei costi in capo al Comune per l'espletamento dei servizi.
--	--

RAZIONALIZZAZIONE EX ART. 20 E 24 TUSPP D.LGS. 175/2016

PRINCIPIO DI NECESSITÀ (art. 4, commi 1-2-3) d.Lgs. 175/2016)

Art. 4 Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche.

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.

È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis

del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

La partecipazione:

	Verifica	Commenti
È riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, co. 1,2,3,6,7,8,9-bis	Si	Persegue le finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1) , svolgendo le funzioni di cui all'art. 13 de. D.Lgs.267/2000 Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, comma 2, lett. A) Produce servizi strumentali all'Ente (art. 4, comma 2, let. C)

Note:

La società provvede allo smaltimento dei rifiuti urbani per conto del Comune di Samarate, svolgendo così le funzioni strettamente strumentali per l'Ente. Le finalità della società rientrano comunque nelle funzioni istituzionali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000 e di interesse generale.

VERIFICA CONVENIENZA (art. 5, commi 1-2) d.Lgs. 175/2016)

Art. 5 Oneri di motivazione analitica.

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

La partecipazione:

	Verifica	Commenti
Soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, co 1 e 2	Si	Persegue le finalità istituzionali dell'Ente; L'Assemblea societaria ha proceduto all'approvazione di un piano industriale denominato (C3) che, nell'ottica di preservare il patrimonio impiantistico societario e quindi evitare perdite sostanziali agli Enti, ha definito da un lato interventi di razionalizzazione annuali di contenimento dei costi con mantenimento dei livelli occupazionali e, dall'altro, l'allineamento dei prezzi praticati a quelli di mercato al fine di

		una garanzia operativa in termini di conferimento tramite di rinnovo dei contratti di servizio con i comuni non soci. La società non riceve aiuti di stato.
--	--	--

VERIFICA CONDIZIONI PER LA CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE (art. 20, comma 2) d.Lgs. 175/2016)

Art. 20 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

La partecipazione rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 e precisamente:

partecipazione che non rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20 comma 2, lettera a)	No
Società priva di dipendenti o con un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b)	No
Attività analoghe o simili a quelle di altra partecipata o ente strumentale (art. 20, comma 2, lett. c)	No
Fatturato medio triennio precedente fino ad un milione (art. 20, comma 2, lett. d ed art.26, co 12- <i>quinquies</i>)	No
Produzione di servizi non di interesse generale con risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. e)	No
Necessità contenimento costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art. 20, comma 2, lett. g)	No

Note:

Pur non rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, l'Assemblea ó in seduta ordinaria ed il Consiglio comunale - hanno deciso la chiusura in *bonis* della società, preceduta comunque dalla preventiva elaborazione di un piano strategico che consideri l'allineamento dei prezzi praticati a quelli di mercato; la piena applicazione dei principi dell'*in house providing*; applicazione di tariffe uguali per tipologia di frazione conferita.

**DECISIONI ASSUNTE IN TERMINI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA
PARTECIPAZIONE**

1	Alienazione	
2	Fusione	
3	Liquidazione	
4	Mantenimento	X

Note:

**TEMPISTICA E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
STRAORDINARIE (nel caso di 1,2,3)**

//

**OBIETTIVI SPECIFICI, ANNUALI E PLURIENNALI SUL COMPLESSO DELLE SPESE
DI FUNZIONAMENTO COMPRESO IL PERSONALE EX ART. 19, COMMA 5**

Obiettivi specifici saranno contenuti nel piano strategico di prossima approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Come già anticipato, l'Assemblea societaria ha approvato un piano industriale (denominato C3), definendo interventi di razionalizzazione annuali di contenimento dei costi e mantenimento dei livelli occupazionali e dall'altro l'allineamento dei prezzi praticati a quelli di mercato al fine di una garanzia operativa in termini di conferimento ó tramite rinnovo dei contratti di servizio - con i comuni soci.

Gli interventi indicati sono necessari al fine di garantire l'operatività della società nell'ambito del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio basilare per la comunità amministrata.

Il conseguimento di risparmi avverrà tramite la rinegoziazione dei contratti con i fornitori, aumento dei volumi delle attività, rideterminazione dei prezzi di smaltimento in linea con quelli praticati sul mercato con conseguente consolidamento dei contratti di servizio.

Le attività di cui sopra saranno realizzate entro la fine del 2021.

I risparmi attesi sono quantificabili in oltre Euro 31.000,00 su base annua.

**TUTELA AMBIENTALE DEI
TORRENTI ARNO, RILE E
TENORE SPA**

Tutela Arno Rile e Tenore

Anagrafica:

Ragione Sociale	TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE Spa
Partita IVA	02488500121
Codice Fiscale	80006990123
Forma giuridica	Società per Azioni
Data inizio società	29/12/2004
Data fine società	31/12/2050
Finalità della società: (in sintesi)	<ul style="list-style-type: none"> - Attività volte a tutelare, preservare e migliorare le acque dei torrenti Arno, Rile e Tenore; - Realizzazione opere ed impianti di collettamento e depurazione delle acque reflue dei bacini; - Depurazione delle acque reflue provenienti dalla fognaria dei comuni aderenti; - Gestione attività di informazione ed educazione ambientale. <p style="text-align: center;">***</p> <p>Si riporta l'art. 3 dello statuto societario.</p> <p>(A. 3 Statuto) La società ha per oggetto l'attività di promozione di iniziative ed interventi diretti, anche attraverso società controllate e collegate, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tutelare, preservare, migliorare le acque dei torrenti Arno, Rile e Tenore, predisponendo ed attuando ogni e qualsiasi azione volta allo scopo suddetto; b) realizzare opere ed impianti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue dei bacini dei torrenti Arno, Rile e Tenore; c) gestire il collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei comuni aderenti; d) gestire interventi ed attività di informazione e di educazione ambientale. <p>In particolare, nelle forme e mediante gli strumenti e gli istituti previsti dalla vigente normativa per la gestione di pubblici servizi e funzioni e per la realizzazione di opere pubbliche, la società svolgerà l'attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozione o recepimento dei progetti e realizzazione delle opere e degli impianti realizzati direttamente; - gestione delle opere e degli impianti affidati ad altri Enti o Società; - espletamento, anche su richiesta specifica dei soci, dei compiti di informazione attiva in relazione alle esigenze della partecipazione dei cittadini e dell'accesso all'informazione sulle tematiche ambientali; - svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento per operatori pubblici e privati sulle tematiche ambientali. <p>La società può realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto ed in qualsiasi altra</p>

	<p>forma di organizzazione. Essa potrà svolgere tutte le attività mobiliari, immobiliari, finanziarie ed industriali ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà espressamente condurre o concedere in affitto aziende o rami d'azienda, potrà concedere in affitto aziende o rami di azienda, potrà concedere garanzie di qualsiasi tipo, sia reali che personali, per obbligazioni proprie, potrà assumere partecipazioni o interessenze nel capitale di società aventi oggetto affine o connesso al proprio.</p>
--	--

Codice ATECO	E.37.00.0
--------------	-----------

SEDE LEGALE: Piazza Umbria 1 21100 VARESE VA	Tel. 0332836913 Fax 0332 836932	PEC: ragioneria2@pec.societaecologihce.net
Sito internet	www.societaecologiche.net	

DATI PARTECIPAZIONE:

Percentuale di partecipazione	4,202 %																										
Altri partecipanti	<p>La società è partecipata anche dai seguenti Enti:</p> <table> <tr> <td>Provincia di Varese</td> <td>Cavaria con Premezzo</td> </tr> <tr> <td>Comuni di :</td> <td>Fagnano Olona</td> </tr> <tr> <td>Albizzate</td> <td>Ferno,</td> </tr> <tr> <td>Arsago Seprio</td> <td>Gallarate</td> </tr> <tr> <td>Besnate</td> <td>Gazzada Schianno</td> </tr> <tr> <td>Brunello</td> <td>Jerago con Orago</td> </tr> <tr> <td>Busto Arsizio</td> <td>Lonate Pozzolo</td> </tr> <tr> <td>Cairate</td> <td>Morazzone</td> </tr> <tr> <td>Cardano al Campo</td> <td>Oggiona S.Stefano</td> </tr> <tr> <td>Carnago</td> <td>Samarate</td> </tr> <tr> <td>Caronno Varesino</td> <td>Solbiate Arno</td> </tr> <tr> <td>Casorate Sempione</td> <td>Sumirago</td> </tr> <tr> <td>Castronno</td> <td>Vanzaghello</td> </tr> </table>	Provincia di Varese	Cavaria con Premezzo	Comuni di :	Fagnano Olona	Albizzate	Ferno,	Arsago Seprio	Gallarate	Besnate	Gazzada Schianno	Brunello	Jerago con Orago	Busto Arsizio	Lonate Pozzolo	Cairate	Morazzone	Cardano al Campo	Oggiona S.Stefano	Carnago	Samarate	Caronno Varesino	Solbiate Arno	Casorate Sempione	Sumirago	Castronno	Vanzaghello
Provincia di Varese	Cavaria con Premezzo																										
Comuni di :	Fagnano Olona																										
Albizzate	Ferno,																										
Arsago Seprio	Gallarate																										
Besnate	Gazzada Schianno																										
Brunello	Jerago con Orago																										
Busto Arsizio	Lonate Pozzolo																										
Cairate	Morazzone																										
Cardano al Campo	Oggiona S.Stefano																										
Carnago	Samarate																										
Caronno Varesino	Solbiate Arno																										
Casorate Sempione	Sumirago																										
Castronno	Vanzaghello																										
Tipo di partecipazione	Diretta																										
Rappresentanti del Comune nella società	Non vi sono rappresentanti del comune all'interno della società																										

ATTIVITAØ CONCRETAMENTE SVOLTE E MODALITAØ DI AFFIDAMENTO

La società provvede al servizio di depurazione delle acque reflue. L'ente non ha in essere contratti di servizio specifici, in quanto lo stesso è stato stipulato dalla partecipata comunale ASC srl in liquidazione.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

Risultato d'esercizio		Fatturato	
	Importo in Euro		Importo in Euro
Anno 2015	29.247,00	Anno 2015	6.860.122,00
Anno 2014	10.420,00	Anno 2014	7.178.639,00
Anno 2013	21.013,00	Anno 2013	6.855.112,00
Anno 2012	20.376,00	Fatturato medio	6.964.642,33
Anno 2011	14.611,00		

Reddito operativo		Patrimonio netto	
	Importo in Euro		Importo in Euro
Anno 2015	278.552,00	Anno 2015	24.700.512,00
Anno 2014	-156.196,00	Anno 2014	24.671.266,00
Anno 2013	-144.367,00	Anno 2013	24.660.841,00

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL 31/12/2015

Numero medio dipendenti		Numero amministratori		Numero componenti organi di controllo	
//		1		3	
Costo del personale		Compensi amministratori		Compensi organo di controllo	
Euro		Euro	18.000,00	Euro	29.120,00

Gli Amministratori ed il Revisore non sono stati nominati direttamente dall'Ente

L'Organico aziendale, ripartito per categoria, è il seguente:

categoria	n.
Dirigenti	/
Quadri	/
Impiegati	/
Operai	/
Totale	/

CONTENUTO DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE EX ART. 1, CO. 611 L. 190/2014

Criterio di razionalizzazione adottato	Al fine di tendere ad una equa razionalizzazione delle società operanti nell'ambito del servizio idrico integrato, si ritiene opportuno proseguire nelle attività già avviate dall'Ufficio d'Ambito territoriale ottimale, finalizzate alla costituzione della Newco che gestirà il servizio idrico e fognario. Tale razionalizzazione comporterà anche il riassetto delle società esistenti ed un contenimento generale dei costi di funzionamento della società con particolare riferimento ai costi di <i>governance</i> .
---	---

	Il Socio (Comune di Samarate) ha demandato all'Amministratore ó l'attivazione delle forme ritenute più opportune allo scopo di ridurre i costi di funzionamento, nel rispetto del principio di buon andamento dell'Amministrazione evidenziando comunque che la società è tenuta all'acquisto di beni e servizi secondo la normativa vigente ed il codice degli appalti.
Iniziative assunte e risultati conseguite	La Società ha comunicato (nota Prot. 7664 del 12/4/2016), che le attività di integrazione nel Gestore Unico, ai sensi dell'art. 48 della Legge Regionale 26/2003, sono in fase di prosecuzione e si concluderà entro il 31/12/2017

RAZIONALIZZAZIONE EX ART. 20 E 24 TUSPP D.LGS. 175/2016

PRINCIPIO DI NECESSITA' (art. 4, commi 1-2-3) d.Lgs. 175/2016)

Art. 4 Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche.

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, e' fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.
7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.
8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o

parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto e' trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento e' trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, e' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

La partecipazione:

	Verifica	Commenti
È riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, co. 1,2,3,6,7,8,9-bis	Si	Persegue le finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1) , svolgendo le funzioni di cui all'art. 13 de. D.Lgs.267/2000 Art. 4, comma 2, lett. A Produzione di un servizio di interesse generale

Note:

La società provvede alla depurazione delle acque reflue e costituisce segmento del sistema di depurazione del Servizio Idrico Integrato, nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, nelle more della piena operatività del Gestore Unico.

VERIFICA CONVENIENZA (art. 5, commi 1-2) d.Lgs. 175/2016)

Art. 5 Oneri di motivazione analitica.

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

La partecipazione:

	Verifica	Commenti
Soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, co 1 e 2	Si	Persegue le finalità istituzionali dell'Ente; Non sono previste somme erogate direttamente dall'Ente in quanto il contratto è stipulato con la partecipata comunale A.S.C. srl in liquidazione. La società non riceve aiuti di stato.

VERIFICA CONDIZIONI PER LA CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE (art. 20, comma 2) d.Lgs. 175/2016)

Art. 20 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

La partecipazione rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 e precisamente:

partecipazione che non rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20 comma 2, lettera a)	No
Società priva di dipendenti o con un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b)	Si
Attività analoghe o simili a quelle di altra partecipata o ente strumentale (art. 20, comma 2, lett. c)	Si
Fatturato medio triennio precedente fino ad un milione (art. 20, comma 2, lett. d ed art.26, co 12-quinquies)	No
Produzione di servizi non di interesse generale con risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. e)	No
Necessità contenimento costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art. 20, comma 2, lett. g)	No

Note:

Le attività della società sono destinate a confluire nel gestore unico del servizio idrico integrato ó Alfa srl.

DECISIONI ASSUNTE IN TERMINI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

			Commenti
1	Alienazione		
2	Fusione	X	Fusione/incorporazione
3	Liquidazione		
4	Mantenimento		

**TEMPISTICA E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
STRAORDINARIE (nel caso di 1,2,3)**

La tempistica è legata alla piena operatività della società ALFA srl. L'ufficio d'Ambito definirà le modalità con cui le attività svolte dalla partecipata TUTELA AMBIENTALE, confluiranno nella società ALFA srl.

Si prevedono risparmi legati alla riduzione degli oneri sociali.

**OBIETTIVI SPECIFICI, ANNUALI E PLURIENNALI SUL COMPLESSO DELLE SPESE
DI FUNZIONAMENTO COMPRESO IL PERSONALE EX ART. 19, COMMA 5**

Nelle more del trasferimento del servizio al nuovo gestore si ritiene che debbano essere contenuti al minimo i costi per l'assetamento dei servizi e non debbano essere intraprese attività se non strettamente necessarie a garantire il regolare svolgimento dei servizi

ALFA SRL



Anagrafica:

Ragione Sociale	Alfa Srl
Partita IVA	03481930125
Codice Fiscale	03481930125
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Data inizio società	10/6/2015
Data fine società	31/12/2050.
Finalità della società: (in sintesi)	<p>La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato nel territorio ed a favore dei Comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Si riporta l'art. 3 dello statuto societario.</p> <p>(art..3 Statuto)</p> <p>1.La società Alfa Srl, nell'interesse collettivo e del bene comune riconosce che l'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale e indispensabile, che tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.</p> <p>2.La società ha per oggetto:</p> <p>a) la gestione del servizio idrico integrato nel territorio ed a favore dei Comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese; il servizio idrico integrato è costituito, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e smi, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, comprensivo delle acque industriali gestite nell'ambito del servizio idrico integrato;</p> <p>b) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti idrici, di fognatura e di depurazione nel territorio ed a favore dei Comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese;</p> <p>c) ogni altra attività meramente accessoria, strumentale o complementare a quelle sopra indicate alle lettere a) e b).</p> <p>3. La società svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.</p> <p>4. La società non persegue fine di lucro, ma l'obbligo di pareggio di bilancio.</p> <p>5. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie mobiliari e immobiliari, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.</p> <p>6 Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia.</p>

SEDE LEGALE: Piazza Libertà 1 21100 VARESE VA	0331226766	Email: info@alfasii.it PEC: pec@gestoresii.va.it
Sito internet	www.alfasii.it	

DATI PARTECIPAZIONE:

Percentuale di partecipazione	4,4802 %
Altri partecipanti	La società è partecipata anche dai comuni della Provincia di Varese
Tipo di partecipazione	Diretta
Rappresentanti del Comune nella società	Non vi sono rappresentanti del comune all'interno della società

ATTIVITÀ CONCRETAMENTE SVOLTE E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Gestione del servizio idrico integrato. Al momento, per il comune di Samarate, il servizio non è stato ancora affidato.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

<i>Risultato d'esercizio</i>		<i>Fatturato</i>	
	Importo in Euro		Importo in Euro
Anno 2015	36.292,00	Anno 2015	298.786,00
Anno 2014		Anno 2014	
Anno 2013		Anno 2013	
Anno 2012		Fatturato medio	298.786,00
Anno 2011			

<i>Reddito operativo</i>		<i>Patrimonio netto</i>	
	Importo in Euro		Importo in Euro
Anno 2015	55.103,00	Anno 2015	76.292,00
Anno 2014		Anno 2014	
Anno 2013		Anno 2013	

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL 31/12/2015

Numero medio dipendenti		Numero amministratori		Numero componenti organi di controllo	
//		5		3	
Costo del personale		Compensi amministratori		Compensi organo di controllo	
Euro		Euro	42.301,00	Euro	7.975,00

Gli Amministratori ed il Revisore non sono stati nominati direttamente dall'Ente

L'Organico aziendale, ripartito per categoria, è il seguente:

categoria	n.
-----------	----

Dirigenti	/
Quadri	/
Impiegati	/
Operai	/
Totale	/

CONTENUTO DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE EX ART. 1, CO. 611 L. 190/2014

Criterio di razionalizzazione adottato	Non previsto, essendo stata costituita la società nell'anno 2015.
Iniziative assunte e risultati conseguite	

RAZIONALIZZAZIONE EX ART. 20 E 24 TUSPP D.LGS. 175/2016

PRINCIPIO DI NECESSITA' (art. 4, commi 1-2-3) d.Lgs. 175/2016)

Art. 4 Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche.

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, e' fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.
7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.
8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.

E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto e' trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento e' trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, e' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

La partecipazione:

	Verifica	Commenti
È riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, co. 1,2,3,6,7,8,9-bis	Si	Persegue le finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1) , svolgendo le funzioni di cui all'art. 13 de. D.Lgs.267/2000 Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. A) Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente (art. 4, comma 2, lett. d)

Note:

La società provvederà alla gestione del servizio idrico per conto del comune, servizio affidato dall'Autorità d'ambito territoriale tramite contratto di servizio, ai sensi della L. R. 26/2003

VERIFICA CONVENIENZA (art. 5, commi 1-2) d.Lgs. 175/2016)

Art. 5 Oneri di motivazione analitica.

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

La partecipazione:

	Verifica	Commenti
--	-----------------	-----------------

Soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, co 1 e 2	Si	Persegue le finalità istituzionali dell'Ente; L'affidamento alla società - <i>in house providing</i> ó sarà disposto dall'Autorità D'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; non sono previste risorse a regime nel bilancio dell'Ente per la gestione del servizio il cui costo sarà integralmente a carico delle relative tariffe. La società non riceve aiuti di stato.
--	----	--

VERIFICA CONDIZIONI PER LA CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE (art. 20, comma 2) d.Lgs. 175/2016)

Art. 20 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

La partecipazione rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 e precisamente:

partecipazione che non rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20 comma 2, lettera a)	No
Società priva di dipendenti o con un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori (art. 20, comma 2, lett. b)	No
Attività analoghe o simili a quelle di altra partecipata o ente strumentale (art. 20, comma 2, lett. c)	No
Fatturato medio triennio precedente fino ad un milione (art. 20, comma 2, lett. d ed art.26, co 12- <i>quinquies</i>)	Si**
Produzione di servizi non di interesse generale con risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. e)	No
Necessità contenimento costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art. 20, comma 2, lett. g)	Si

Note:

**La società, essendo stata costituita nel giugno 2015, non ha raggiunto il valore del fatturato previsto dalla norma.

**DECISIONI ASSUNTE IN TERMINI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA
PARTECIPAZIONE**

1	Alienazione	
2	Fusione	
3	Liquidazione	
4	Mantenimento	X

Note:

La società è stata costituita al fine di dare attuazione alle prescrizioni normative vigenti (D.LGS. 152/2006 ó L.R. 26/2003) in merito al servizio idrico integrato. Le attività della società sono state appena avviate ed il servizio ó per il Comune di Samarate - non è ancora stato affidato .

La società svolge servizi pubblici a rete di rilevanza economica che sono ricompresi affidati dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese.

**TEMPISTICA E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
STRAORDINARIE (nel caso di 1,2,3)**

//

**OBIETTIVI SPECIFICI, ANNUALI E PLURIENNALI SUL COMPLESSO DELLE SPESE
DI FUNZIONAMENTO COMPRESO IL PERSONALE EX ART. 19, COMMA 5**

//

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

L'ente partecipa, per il tramite della società ARNO RILE TENORE spa, alla società PREALPI SERVIZI srl.

Trattandosi di una partecipazione che avviene tramite una società non a controllo pubblico, la stessa non viene rilevata nel consolidamento.

RIEPILOGO

N	Società	Quota di partecipazione	Azione	Tempi di realizzazione	Risparmi attesi
1	Azienda Servizi Comunali (A.S.C.) srl in liquidazione	100%	LIQUIDAZIONE	31/12/2017	SI
2	ACCAM spa	3,78%	MANTENIMENTO Con riduzione dei costi	31/12/2021	SI
3	Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore spa	4,202%	FUSIONE /INCORPORAZIONE	Tempistica legata alla piena operatività della società ALFA srl	NO
4	ALFA srl	1,4842%	MANTENIMENTO Trattandosi di società costituita per l'espletamento dei servizi pubblici a rilevanza economica affidati dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese.		